

## Circolare

# Misure urgenti di sostegno COVID-19

18 Marzo 2020

Gentile Cliente,

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 17/03/2020 n.18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n.70 del 17/03/2020).

Il provvedimento reca le seguenti misure:

### **Cassa integrazione per imprese industriali comprese edili**

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati dall’obbligo dell’accordo sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

### **Assegno ordinario per attività diverse da quelle industriali**

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario , di importo pari all’integrazione salariale, con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati dall'obbligo dell'accordo sindacale, **fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.**

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

### **Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che occupano mediamente meno di 5 dipendenti**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

### **Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che occupano mediamente meno di 5 dipendenti**

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

## Quarantena equiparata alla malattia

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporta.

## Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Arriva un «fondo per il reddito di ultima istanza» per i lavoratori danneggiati dal coronavirus. La misura prevede una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10 mila euro.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

## Congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione

Arrivano i congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. I congedi «speciali» saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti. L'indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di figli disabili.

L'indennità vale per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps. La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## Voucher baby-sitting da 600 euro (ma senza congedo parentale)

In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i voucher baby-sitting. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è previsto «nel limite massimo complessivo di 600 euro e viene erogato mediante il libretto famiglia».

Il voucher sale a 1.000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.

## A marzo premio 100 euro a chi lavora in sede

Per dipendenti pubblici e privati con reddito sotto 40 mila euro è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020. Andrà ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

## Permessi ex legge 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate **usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020**.

## Lavoratori domestici

Per i lavoratori domestici viene sospeso il pagamento dei contributi dovuti tra il 23 febbraio e il 31 maggio di quest'anno. La scadenza viene spostata al 10 giugno.

## Tregua sui licenziamenti

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

## **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

## **Stop a mutui casa, anche per autonomi (senza Isee)**

Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi, senza necessità di presentare l'Isee. Il decreto amplia così le maglie del Fondo Gasparrini - attualmente riservato alle famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro, morte o non autosufficienza - anche a lavoratori autonomi o liberi professionisti. La moratoria - fino a 9 mesi - prevista per i mutui prima casa viene così estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza.

## **Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

## Fisco, stop a tasse e Iva fino a 31 maggio per più colpiti

### Proroga dei versamenti del mese di marzo.

Sono prorogati al 20 marzo 2020 tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo .

**Contribuenti “minori”** –Per i contribuenti di minori dimensioni, individuati in coloro i quali non abbiano superato il limite di ricavi o compensi di 2 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore della norma è prevista la sospensione dei versamenti relativi alle “ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale” (da relazione al Decreto), IVA, INPS e INAIL in scadenza tra la data dell’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I suddetti versamenti dovranno poi essere effettuati nel mese di maggio 2020, in un’unica soluzione (entro il 31 maggio) ovvero in cinque rate mensili (a partire dal mese di maggio).

**Soggetti espressamente elencati.** – Intervento fortificato per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, come quelli operanti nel settore turistico-alberghiero ma non solo, previsto un ampliamento dei settori coinvolti come quelli dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza. Per essi, la sospensione vale per tutti i versamenti relativi a ritenute, INPS e INAIL la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio e il 30 aprile. Inoltre, solo per le strutture turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, è prevista anche la sospensione dei versamenti IVA dovuti nel mese di marzo 2020. Ancora una volta, occorrerà provvedere ai versamenti sospesi entro il mese di maggio 2020 o in 5 rate a partire dal predetto mese.

**Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi**– Si introduce un’ulteriore misura di sostegno per i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni non superiori a euro 400.000 al 31/12/2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In possesso dei due predetti requisiti, i contribuenti potrebbero quindi richiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del D.p.r. 600/1973 sulle somme percepite nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 marzo 2020. La disposizione in commento prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituto che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 maggio o in 5 rate mensili. In sostanza viene traslato dal sostituto al sostituto l’onere di versamento.

## Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Viene prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

**Le stesse regole troveranno applicazione con riferimento agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

**Con riferimento alle c.d. procedure di definizione agevolata** dei carichi (rottamazione e saldo e stralcio) il decreto prevede il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento relativo alla cosiddetta «**rottamazione-ter**» originariamente previsto in data 28 febbraio 2020, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018).

## Sospensione dei termini per accertamenti e controllo

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Dunque coerentemente con quanto già anticipato dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, su tutto il territorio nazionale, sono sospesi l'esecuzione di verifiche, controlli fiscali fatti salvi i casi di indifferibilità o di urgenza.

## **Pmi, quasi 3 miliardi per sostegno imprese**

Ampliamento e potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi.

In particolare il fondo garanzia Pmi vede ampliare e semplificare il suo raggio d'azione per i prossimi 9 mesi, elevando ad esempio la garanzia massima per singola impresa a 5 milioni di euro.

## **Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di alcune misure di sostegno finanziario per prestiti, mutui e altri finanziamenti.

## **Negozi e botteghe: credito imposta 60% su affitto.**

Credito d'imposta al 60% del canone di affitto di marzo per gli esercenti di attività d'impresa di negozi e botteghe (cat. catastale C/1) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contrasto al Covid-19. Sono escluse le attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. dell'11/03/2020.

## **Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura .**

Se a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di soggiorno o di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di

ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.



Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

### **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori.

### **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società**

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.